

Avv. Gianpaolo Galopin
patrocinante in Cassazione
Via Armistizio n. 9 Cormons (GO)
Tel.- Fax 0481 / 639705

TRIBUNALE DI GORIZIA

RICORSO PER L'OMOLOGA DI UN ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

EX ART. 6 E SEGG. L. 27.01.2012 N. 3

Per **ALBERTI ANDREA** (c.f. LBRNDR85A30E098I), nato a Gorizia il 30.01.1985,
residente in _____ rappresentato e
difeso dall'Avv. Gianpaolo Galopin (c.f. GLPGPL64M14D014G) del Foro di
Gorizia, presso il cui studio in Cormons (GO) Via Armistizio n. 9 ha eletto
domicilio ai fini del giudizio giusta delega a margine del presente atto (recapito
ai fini delle comunicazioni della Cancelleria fax 0481.639705, indirizzo P.E.C.
"gianpaolo.galopin@pecavvocatigorizia.eu")

CON L'AUSILIO

del Professionista **AVV. DENIS BEVILACQUA** con funzione di organismo di
composizione della crisi da sovraindebitamento nominato dal Presidente del
Tribunale di Gorizia

PREMESSO

Con istanza ex art. 15 comma 9 L. n. 3/2012 depositata in data 12.11.2021 il
Sig. Alberti Andrea richiedeva la nomina di un professionista svolgente funzioni
di O.C.C. al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge
(doc. 1);

Con decreto dd. 12.11.2021 il Giudice delegato dott.ssa Barbara Gallo indicava
quale professionista incaricato l'Avv. Denis Bevilacqua (doc. 2);

In seguito al deposito della Relazione Preliminare del professionista (doc. 3) il
Presidente Vicario del Tribunale di Gorizia, esaminata la Relazione con i relativi
allegati, esprimeva parere favorevole in ordine alla procedura (doc. 4);

Con provvedimento comunicato il 12.02.2022 veniva nominato in sostituzione nuovo Giudice nella persona del Presidente del Tribunale Riccardo Merluzzi.

1) SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX L. 3/2012

Presupposto oggettivo - Il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6 della L. n. 3/2012, *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

Lo stesso presenta un'esposizione debitoria complessiva nei confronti di vari Enti pubblici pari ad oltre € di cui € per imposte, € per sanzioni ed € per interessi, oltre ad € per interessi di mora/compensi di riscossione come da elenco delle cartelle (doc. 5) e prospetto riepilogativo Excel in allegato (doc. 6).

Alberti Andrea a fronte di un così rilevante debito non possiede beni mobili od immobili e, al di là di un'autovettura assoggettata a fermo amministrativo (doc. 7), può contare unicamente sul reddito conseguito dall'attività della nuova impresa individuale aperta nel novembre 2020, la che si occupa di lavori di completamento e finitura edifici.

Da tali dati emerge che l'istante ha rilevanti debiti scaduti cui è impossibilitato a far fronte atteso il perdurante squilibrio tra le pendenze ed il patrimonio prontamente liquidabile, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le modalità richieste.

Presupposto soggettivo - Alberti Andrea non è soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I L. n. 3/2012;

-non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, né ha mai subito uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 *bis* della citata legge;

Alberti Andrea espressamente dichiara di non avere mai effettuato atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti al ricorso.

Lo stesso ha fornito al Gestore della crisi, per il tramite dello scrivente procuratore, tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

2) LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Come ben illustrato al punto C) della Relazione preliminare dell'Avv. Denis Bevilacqua, negli ultimi 10 anni il sig. Alberti ha tentato di avviare con scarso successo diverse aziende, con vari oggetti sociali per diversificare i settori di attività. La prima, risalente all'ottobre del 2012, è stata costituita per la gestione di un bar a [redacted] ma già nel dicembre del 2013 la stessa costringeva il titolare alla chiusura ed alla variazione della ragione di impresa nella nuova ditta [redacted], interessata all'organizzazione di eventi pubblici, oltre a lavorare a chiamata per aziende locali.

Anche la ditta [redacted] registrava tuttavia bassi guadagni ed alti costi di gestione, legati al fatto che il locale di Lignano ("Blackbox") ove solitamente venivano organizzati gli eventi richiedeva costanti lavori di manutenzione, causa i continui allagamenti cui era soggetto e la perenne presenza di umidità.

Determinanti nella crisi dell'impresa si rivelavano poi alcuni controlli della Guardia di Finanza svoltisi tra il 2013 ed il 2016 in cui venivano riscontrate presunte irregolarità nell'attività ed irrogate pesanti sanzioni che il Sig. Alberti non contestava per esserne venuto a conoscenza tardivamente, non per sua colpa.

Il debito originato da tali accertamenti tributari, con le conseguenti sanzioni, rappresenta buona parte dell'attuale esposizione patrimoniale del ricorrente.

A ciò si aggiungono i noti fattori che hanno determinato un calo repentino e preoccupante di gran parte dei redditi quali, a titolo esemplificativo, la situazione economica stagnante, la pressione fiscale ed i devastanti effetti dell'emergenza epidemiologica.

Diligenza nel fare fronte ai debiti

		riscossione				
1	INPS					
1	INAIL					
chiro	Camera di Commercio					
chiro	Comune di Trieste					
chiro	Comune di Grado					
chiro	Comune di Gorizia					
chiro	Comune di Lignano					
chiro	Comune di Monfalcone					
chiro	Comune di Doberdò					
chiro	Comune di Pordenone					

Si precisa che i prospetti riepilogativi dettagliati delle singole esposizioni debitorie riportati sono rappresentati alla data del 12.11.2021, quando il sig. Alberti ha depositato l'istanza per la nomina di un professionista svolgente funzioni di O.C.C..

L'attività dell'istante verosimilmente, come rilevato dall'O.C.C., produrrà in un arco temporale di 5/7 anni dall'omologa una provvista sufficiente a sostenere la proposta di accordo che prevede il pagamento degli importi offerti ai creditori in rate mensili.

PROPOSTA AI CREDITORI

Verificata l'impossibilità di procedere con il regolare pagamento dei debiti pregressi fino alla loro totale estinzione il sottoscritto si è determinato ad adire Codesto Ecc.mo Tribunale per essere ammesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla L. n. 3/2012.

Gli artt. 7 e 8 della L. n. 3/2012 non dettano alcuna disposizione specifica in ordine al rispetto di determinati vincoli, tempistiche o percentuali minime di pagamento, prevedendo esclusivamente che il debitore in stato di sovraindebitamento possa proporre ai creditori, con l'ausilio dell'O.C.C., un

accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi ed indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

L'art. 8 – nel regolare il contenuto dell'accordo – non specifica le modalità attraverso le quali soddisfare i crediti, se non stabilendo “attraverso qualsiasi forma” e dunque rimettendo all'autonomia del debitore l'individuazione di tali modalità, con il solo rispetto delle norme imperative e della funzione dell'accordo.

La proposta si fonda sulla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del sovraindebitamento come indicati nei paragrafi e nelle tabelle precedenti.

Quanto rappresentato rispecchia con ragionevole certezza i beni di proprietà, il complesso dei creditori e la capacità annuale di generazione dei flussi per far fronte al piano che si fonda su ipotesi realistiche. Si evidenzia altresì che il settore di attività in cui opera il ricorrente sta conoscendo una fase di rilancio grazie ai vari bonus fiscali per le ristrutturazioni introdotti dal legislatore a partire dal mese di maggio 2020.

La legge n. 3/2012 non ha previsto un limite massimo di durata della procedura. Tuttavia parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare, in via interpretativa, questa lacuna introducendo anche il limite implicito della durata massima del piano, in analogia a quello elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle procedure concorsuali, in 5/7 anni.

Nel rispetto del richiamato orientamento si propone, pertanto, un piano di 7 anni con cui verrà data attuazione ai pagamenti in n. 84 rate mensili dell'importo di per complessivi €

Nel piano verranno presi in considerazione al fine della quantificazione totale della massa passiva anche i crediti di natura prededucibile dell'O.C.C. e del

sottoscritto avv. Gianpaolo Galopin che ha assistito l'istante nella fase preliminare della procedura, nella formulazione dell'istanza per la nomina dell'O.C.C. e nella stesura della proposta di accordo ai creditori.

Il compenso del legale dell'istante è stato quantificato in euro quale compenso medio della tariffa forense per i procedimenti di volontaria giurisdizione (scaglione da ad €), comprese spese generali ed oneri di legge.

Con riferimento al compenso del professionista incaricato dal Giudice, tenuto conto che la posizione debitoria ammonta a circa € , lo stesso è stato dallo stesso quantificato in € oltre ad oneri di legge (€ circa).

Allo scopo di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, si propone il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e, in misura parziale, di tutti i crediti sia privilegiati che di natura chirografaria nella seguente misura :

Crediti in prededuzione : 100 %

Creditori privilegiati : 35 %

Creditori chirografari : 15 %

Alla data della presente non risultano pendenti presso il Tribunale di Gorizia cause attive e/o passive civili, amministrative e/o tributarie a favore e/o carico dell'istante né procedure esecutive.

Posto che il debitore non è titolare di beni liquidabili e che le uniche entrate sono rappresentate dall'utilizzo dei crediti futuri derivanti dai ricavi dell'attività professionale, dedotte le spese per far fronte ai bisogni personali nel rispetto degli artt. 7 e 8 della L. n. 3/2012 stimate in circa € mensili, queste verranno destinate per i successivi 7 anni dall'omologazione alla soddisfazione dei creditori.

Tali somme verranno versate su un conto corrente appositamente acceso con firma congiunta del sig. Andrea Alberti e dell'O.C.C. nominato per consentirne il controllo a partire dai 30 giorni successivi all'omologa.

La complessiva somma di € viene pertanto messa a disposizione dei creditori consentendo :

-la soddisfazione delle spese di procedura che si stimano in complessivi € (comprensivi di contributo unificato e marche per il deposito, spese di pubblicazione dell'accordo e del decreto stimate in € , compenso del professionista con funzione di organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 15 co. 9 L. n. 3/2012).

-spese prededucibili dello scrivente procuratore per €

- i restanti € rimangono a disposizione per la soddisfazione dei creditori nella seguente misura :

35 % dei creditori privilegiati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione) per complessivi €

15 % dei creditori chirografari (Camera di Commercio, Comuni di Trieste, Grado, Gorizia, Lignano, Monfalcone, Doberdò, Pordenone) per complessivi € .

La soddisfazione prevista viene riassunta nella seguente tabella :

Tipo credito	Creditore	Credito	Percentuale soddisfazione	Misura soddisfazione
Pred.	Professionista O.C.C.		100 %	
Pred.	Avv. Galopin - consulenza		100 %	
Priv.	INPS		35 %	
Priv.	INAIL		35 %	
Priv.	Agenzia Entrate		35 %	
Priv.	AE Riscossione		35 %	
chiro	Camera di Commercio		15 %	
chiro	Comune di Trieste		15 %	
chiro	Comune di Grado		15 %	
chiro	Comune di Gorizia		15 %	
chiro	Comune di Lignano		15 %	
chiro	Comune di Monfalcone		15 %	
chiro	Comune di Doberdò		15 %	
chiro	Comune di Pordenone		15 %	19,5

CONVENIENZA DELL'ACCORDO

Stante l'incapienza del patrimonio dell'istante la proposta di accordo prevede la falcidia parziale dei creditori garantiti da privilegio generale mobiliare e dei chirografari e garantisce loro un soddisfacimento superiore rispetto a quello che gli stessi potrebbero realizzare per il tramite della liquidazione dei beni e/o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Il principale aspetto di convenienza è quindi dato dall'importo mensile che l'istante destinerà al ceto creditorio.

Si precisa altresì che non esistono risorse provenienti da finanza esterna da destinare ai creditori.

La proposta presenta pertanto rilevanti vantaggi rispetto all'alternativa liquidatoria e soddisfa il requisito richiesto dall'art. 7 comma 1 L. n. 3/2012.

L'esponente si riserva di modificare il piano e la proposta e/o di integrare informazioni e documenti laddove richiesto dal Giudice.

Tanto premesso il sig. Alberti Andrea, ut supra rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'Ill.mo Sig. Giudice, espletate le formalità che riterrà opportune, Voglia accogliere la proposta per la ristrutturazione dei propri debiti secondo il piano di pagamento descritto.

Vogli altresì disporre che verso il Sig. Andrea Alberti non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di eventuali creditori aventi titoli o cause anteriori, oltre a quelle già in essere.

Si allegano i seguenti documenti :

1. Istanza nomina OCC dd. 12.11.2021
2. Decreto nomina OCC dd. 12.11.2021

3. Relazione preliminare Avv. Bevilacqua
4. Parere favorevole alla procedura dd. 14.01.2022
5. Copia elenco cartelle di pagamento
6. Riepilogo excel debiti
7. Provvedimento fermo amministrativo
8. Copia dichiarazione dei redditi Mod. 730 anno 2018
9. Copia dichiarazione dei redditi Mod. 730 anno 2019
10. Copia dichiarazione dei redditi Mod. 730 anno 2020

Si dichiara in base agli articoli 9 comma 1 e 13, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 che il contributo unificato da versare al momento di presentazione della presente istanza è pari ad € 98,00.

Cormons, lì 23.06.2022

Avv. Gianpaolo Galopin